COMUNE DI FOSSA

(Provincia di L'Aquila)

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N°32	**OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHEEX ART.20 D.LGS 19.08..2016 N.175, COME MODIFICATO DAL D.LGS 16.06.2017 N. 100. APPROVAZIONE f**
Data 29.12.2020	

L'anno duemilaVENTI, il giorno VENTINOVE del mese di DICEMBRE alle ore 15.00, nella sala delle adunanze suddetto.

Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale i Signori:

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
BOCCABELLA Fabrizio - Sindaco	SI	
SERAFINI Antonello	SI	
COLAGRANDE Giovanna	SI	
CALVISI Vincenzo	SI	
GIACOMANTONIO Carlo	SI	
ROVO Maria Chiara	SI	
CHIARELLI Alessandra	SI	
GENTILE NOTARANTONIO Giovanni	SI	
NARDECCHIA Emiliano	SI	
PASTA Paola	SI	
GENTILE Rosella		SI

Assenti n° 1
Presenti n° 10

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Dott. Fabrizio BOCCABELLA, nella sua qualità di Sindaco.

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Marina ACCILI.

Si dà atto che la seduta è svolta in videoconferenza ai sensi dell'art. 73, comma 1,del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, e del Decreto Sindacale n. 4 del 04.05.2020, specificandosi che il Sindaco, i Consiglieri Comunali Serafini Antonello e Gentile Notarantonio Giovanni risultano presenti nella Residenza Municipale mentre il Segretario Comunale ed i restanti Consiglieri Comunali in modalità telematica mediante utilizzo della piattaforma "Microsoft Teams"

La seduta è pubblica e trasmessa in streaming su canale you tube (Comune Fossa)

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100.

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:
– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato".

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate.

VISTA al riguardo la delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 22.09.2017 relativa alla predetta ricognizione straordinaria.

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n, 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
    a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
    b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
    c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
    d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);
    e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
    f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
    g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P..

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- ✓ in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Barisciano e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- ✓ in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente.

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;.

VISTA la delibera Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017 con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs n. 175/2016.

RILEVATO che la Corte dei conti prescrive: "il processo di razionalizzazione – nella sua formulazione straordinaria e periodica – rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a procedimentalizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento. È da ritenere, anzi, che l'atto di ricognizione, oltre a costituire un adempimento per l'ente, sia l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione. Per tutte queste ragioni, evidentemente, l'art. 24 co. 1, secondo periodo, stabilisce che «ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute», sia pure per rendere la dichiarazione negativa o per decretarne il mantenimento senza interventi di razionalizzazione."
RILEVATO inoltre che la Corte dei conti dispone: "... Il rapporto con la precedente rilevazione se, da un lato, agevola gli enti territoriali nella predisposizione dei nuovi piani, dall'altro, impone un raccordo con le preesistenti disposizioni. Ciò posto, resta confermato l'orientamento normativo che affida preliminarmente all'autonomia e alla discrezionalità dell'ente partecipante qualsiasi scelta in merito alla partecipazione societaria anche se di minima entità. In tale ottica sussiste l'obbligo di effettuare l'atto di ricognizione di tutte le partecipazioni societarie detenute alla data di entrata in vigore del decreto (v. paragrafi 1 e 2), individuando quelle che devono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione previste dall'art. 20, commi 1 e 2; tale atto ricognitivo deve essere motivato in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 20, commi 1 e 2, d.lgs. n. 175/2016. Per quanto occorra, va sottolineata l'obbligatorietà della ricognizione delle partecipazioni detenute (la legge usa l'avverbio "tutte" per indicare anche quelle di minima entità e finanche le partecipazioni in società "quotate"), sicché la ricognizione è sempre necessaria, anche per attestare l'assenza di partecipazioni. D'altro canto, gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione senza interventi). È, quindi, necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto sia per legittimare il mantenimento della partecipazione."

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato.

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente.

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

DATO ATTO che questo comune ha attivato i procedimenti per l'alienazione delle quote societarie delle società:
- ACIAM SPA
- PROGETTO STIFFE S.P.A
la cui alienazione è stata stabilita con la delibera di C.C n. 26/2017 di revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'art. 24 del d. Leg.vo n. 175/2016,

DATO ATTO che in ordine alle dismissioni stabilite con delibera di C C. n. 26/2017 con nota n. 3834 del 18.12.2019 (indirizzata ad ACIAM) e n. 3886 del 20.12.2019 (indirizzata a PROGETTO STIFFE) questo Comune ha comunicato il formale recesso dalle predette società e chiesto l'applicazione degli artt. 2437-ter e 2437-quater del codice civile come previsto dall'art. 24 del d. Lgs n. 175/2016;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

ACQUISITO il parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnico –contabile;

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore dei conti espresso con verbale n. 5 del 23.12.2020,

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art.42 del D.Lgs 267/2000 e della normativa specifica del settore in precedenza richiamata.

Con voti favorevoli n.10 astenuti n. == contrari n.==

DELIBERA

1. La premessa è Parte integrante del deliberato.
2. Di approvare la ricognizione al 31/12/2019 delle società in cui il Comune di Fossa detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/8/16 n. 175 come modificato dal d.lgs. 16/6/17 nr. 100 e analiticamente dettagliata nella relazione tecnica, allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
3. Di prendere atto che
   - la ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione ma solamente il completamento del procedimento di alienazione già deciso con la ricognizione straordinaria ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs 175/2016, approvata con delibera di C.C n.26/2017,
   - -L'ufficio competente ha concluso, per quanto di competenza, il procedimento di alienazione delle quote societarie nelle società ACIAM SPA e PROGETTO STIFFE SPA pur con esito infruttuoso: Detto procedimento si è svolto mediante la pubblicazione di n. 2 avvisi pubblici rimasto senza esito. Pertanto in data 18.12.2019 e 20.12.2019 il Comune di Fossa ha comunicato alle partecipate da dismettere il formale recesso chiedendo ai sensi dell'art. 24, comma 5 del D. Lgs 175/2016 – la liquidazione delle quote societarie ai sensi dell'art. 2437 ter e 2427 quater del codice civile;
4. Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di cui all'Allegato A).
5. Di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P. e della circolare della Corte dei Conti relativa alla revisione ordinaria anno 2019, acquisita al prot. 4566 del 29.11.2019, acclarante alcune indicazioni operative inerenti l'adempimento in oggetto
6. Di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Letto ed approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Dott. Fabrizio Boccabella

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Marina Accili

VISTO, si esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica della proposta del presente provvedimento.
FOSSA Lì 29/12/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
( ) Dott.ssa Marina Accili
( ) Ing. Pierluigi De Amicis
(x) F.to Rag. Antonio Laurenzi

VISTO, si esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. N. 267/2000 in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della proposta del presente provvedimento.
FOSSA Lì 29/12/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(x) F.to Rag. Antonio Laurenzi

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

[x] è stata affissa all'albo pretorio comunale on line il giorno 08/02/2021 per rimanervi quindici giorni consecutivi ex art. 124, 1° comma, del D.Lgs.267/2000;
Dalla Residenza comunale lì 08/02/2021

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
Sig. Gianfranco Di Marco

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
(x) il giorno 29/12/2020 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del D.Lgs.267/2000);
Dalla Residenza Comunale lì 29/12/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
(x) F.to Dott.ssa Marina Accili

[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, del D.Lgs.267/2000);

Dalla Residenza Comunale, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Marina Accili